

---

**Intero provvedimento****COMUNI 02/09/2004 n. 15307 Parte 15 (testo vigente)****EPIGRAFE**

COMUNICATO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 02/09/2004 (in Suppl. ordinario n. 149 alla Gazz. Uff., 2 settembre, n. 206). - Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 2004 - 15 giugno 2004 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

**ARTICOLO 1**

Rubrica:

*Campo di applicazione*

Articolo 1.

1. La presente Convenzione si applica allorché un minore che non abbia ancora raggiunto i limiti di età ai fini d'adozione fissati dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente, cittadino di uno dei due Stati contraenti e che risieda abitualmente sul territorio di quello Stato, debba essere adottato da una persona o da una coppia unita in matrimonio abitualmente residente nel territorio dell'altro Stato contraente (di seguito denominati come adottanti).

La presente Convenzione si applica parimenti al minore apolide residente abitualmente sul territorio di uno degli Stati contraenti ove debba essere adottato da una coppia unita in matrimonio o da una persona residente abitualmente sul territorio dell'altro Stato contraente.

2. L'adozione richiamata al comma 1 del presente articolo è quella che crea il legame di filiazione legittima tra gli adottanti e l'adottato.

**ARTICOLO 2**

Rubrica:

*Principi dell'adozione*

Articolo 2.

Gli Stati contraenti s'impegnano ad adottare misure di collaborazione al fine di garantire che le adozioni di minori residenti abitualmente sul territorio di uno dei due Stati contraenti (di seguito denominati come lo Stato di origine), da parte di persone residenti abitualmente sul territorio dell'altro Stato contraente (di seguito denominati come lo Stato di accoglienza) siano frutto della libera volontà dei soggetti coinvolti, in spirito di solidarietà umanitaria, conformemente alla legislazione di ciascuno Stato contraente nel rispetto della Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 relativa ai Diritti del Fanciullo ai fini della salvaguardia del superiore interesse del minore.

**ARTICOLO 3**

Rubrica:

*Protezione del minore*

Articolo 3.

1. Gli Stati contraenti adottano ogni misura conforme alla loro legislazione nazionale al fine di prevenire e sanzionare le attività illegali relative all'adozione ai fini dello sfruttamento del lavoro minorile, gli abusi sessuali sui minori, la sottrazione, la sostituzione fraudolenta, il traffico di minori mascherato dall'adozione, nonché i guadagni indebitamente percepiti in occasione di adozioni e le altre condotte che violano i diritti e gli interessi del minore.

2. In spirito di solidarietà umanitaria ed allo scopo di proteggere i minori, gli Stati contraenti promuovono le condizioni favorevoli al fine di incoraggiare le adozioni di minori orfani e disabili.

**ARTICOLO 4**

Rubrica:

*Dispensa dalla legalizzazione*

Articolo 4.

Gli atti e i documenti redatti, autenticati e certificati dalle autorità competenti di uno degli Stati contraenti per essere utilizzati nelle procedure di adozione previste dalla presente Convenzione sono esenti da legalizzazione.

**ARTICOLO 5**

Rubrica:

*Lingue e costi delle procedure*

Articolo 5.

---

---

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Autorità Centrali corrispondono tra loro nella lingua dello Stato di origine; ciascuno Stato contraente prende a suo carico i costi delle procedure originati nel proprio territorio.

#### **ARTICOLO 6**

Rubrica:

*Autorità Centrali*

Articolo 6.

Sono designate come Autorità Centrali degli Stati contraenti ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: da parte della Repubblica italiana la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e da parte della Repubblica Socialista del Vietnam l'Autorità per le Adozioni Internazionali dipendente dal Ministero della Giustizia.

#### **ARTICOLO 7**

Rubrica:

*Possibilità di collaborazione ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.*

Articolo 7.

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Autorità Centrali degli Stati contraenti possono avvalersi della collaborazione di altre Autorità pubbliche competenti nel loro Stato, e anche di enti autorizzati nel campo dell'adozione conformemente alla loro legislazione nazionale (di seguito denominati Enti autorizzati)

#### **ARTICOLO 8**

Rubrica:

*Enti autorizzati*

Articolo 8.

1. L'Ente che opera in conformità alla legislazione dello Stato di accoglienza, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine, è abilitato a svolgere attività umanitarie e senza scopo di lucro sul territorio dello Stato di origine, al fine di assistere gli adottanti che hanno residenza abituale sul territorio dello Stato di accoglienza nelle procedure di adozione di minori residenti abitualmente sul territorio dello Stato di origine in conformità alla presente Convenzione.

2. Per ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Centrale dello Stato di origine, l'Ente deve corrispondere a tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale dello Stato di origine; disporre di programmi umanitari, di progetti di attività senza scopo di lucro nel campo dell'adozione, ivi compresi aiuti finanziari per fini umanitari agli Istituti di assistenza all'infanzia nello Stato di origine.

3. D'intesa tra gli Stati contraenti e sulla base di un'autorizzazione espressa, rilasciata in forma scritta dall'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza, un Ente autorizzato può esercitare le specifiche attività richiamate agli articoli 16, 17 (comma 2), 18, 20, 22 e 24 della presente Convenzione.

L'Ente autorizzato svolge la propria attività essendo sottoposto alla duplice vigilanza sia dell'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza che dell'Autorità Centrale dello Stato d'origine.

4. I diritti e gli obblighi dell'Ente autorizzato che opera sul territorio dello Stato di origine sono stabiliti dalla legislazione di quest'ultimo.

#### **ARTICOLO 9**

Rubrica:

*Condizioni richieste in relazione ai minori adottabili*

Articolo 9.

La legislazione dello Stato di origine stabilisce le condizioni per l'adottabilità di un minore.

La designazione delle persone o istituzioni legittimate a dare il proprio consenso all'adozione, nonché le forme secondo cui il consenso deve essere dato, sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di origine.

#### **ARTICOLO 10**

Rubrica:

*Condizioni richieste in relazione agli adottanti*

Articolo 10

Gli adottanti devono soddisfare le condizioni prescritte dalla legislazione dello Stato di accoglienza, nonché le condizioni prescritte dalla legislazione dello Stato di origine.

#### **ARTICOLO 11**

Rubrica:

*Competenza sulla decisione di adozione*

Articolo 11

La decisione di collocare un minore in adozione spetta alla competente Autorità dello Stato di origine.

#### **ARTICOLO 12**

Rubrica:

*Riconoscimento dell'adozione*

---

---

## Articolo 12.

L'adozione pronunciata dalla competente Autorità dello Stato di origine in conformità alla propria legislazione e alla presente Convenzione è riconosciuta a tutti gli effetti nel territorio dello stato di accoglienza.

## **ARTICOLO 13**

Rubrica:

*Effetti giuridici dell'adozione*

### Articolo 13.

1. Gli effetti giuridici delle adozioni disciplinate dalla presente Convenzione sono stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente in cui la procedura di adozione si perfeziona.
2. Nel caso in cui l'adottato acquisti la cittadinanza dello Stato di accoglienza, in conformità alla legislazione nazionale dello stesso, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza comunica all'Autorità Centrale dello Stato di origine la data di acquisizione della cittadinanza dello Stato di accoglienza. Gli Stati contraenti si impegnano a rendere possibile che l'adottato, il quale abbia acquisito la cittadinanza dello Stato di accoglienza, pur mantenendo la cittadinanza d'origine ai sensi della legislazione dello Stato di origine, possa, al raggiungimento della età prescritta per legge ai fini dell'esercizio dell'opzione, esercitare la scelta della propria cittadinanza.

## **ARTICOLO 14**

Rubrica:

*Pratiche per le adozioni*

### Articolo 14

1. Ciascuna pratica di adozione deve essere svolta in conformità alla legislazione dello Stato d'accoglienza e a quella dello Stato d'origine e deve essere autenticata dall'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza nei termini previsti dall'art. 15 della presente Convenzione.
2. Tutti gli atti della pratica di adozione devono essere accompagnati da una traduzione autenticata nella lingua dello Stato di origine, certificata conforme all'originale dalla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato d'origine; i costi della traduzione e della certificazione sono a carico degli adottanti.

## **ARTICOLO 15**

Rubrica:

*Responsabilità dell'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza*

### Articolo 15

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza accerta

- a) che gli adottati siano in possesso dei requisiti necessari per adottare, quali previsti dall'art. 10 della presente Convenzione,
- b) che essi abbiano ricevuto le informazioni e la preparazione necessaria per adottare, in particolare quelle relative all'ambiente familiare e sociale del Paese di origine del minore,
- c) che il minore sarà autorizzato all'ingresso e alla residenza permanente sul territorio dello Stato di accoglienza.

## **ARTICOLO 16**

Rubrica:

*Trasmissione della pratica relativa all'adozione*

### Articolo 16

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di origine la pratica relativa all'adozione accompagnandola con una nota contenente le seguenti informazioni sugli adottanti:

- a) nome e cognome, sesso, data di nascita, numero del passaporto o della carta d'identità, residenza abituale, professione, indirizzo per la corrispondenza;
- b) capacità giuridica in materia civile;
- c) idoneità ad adottare (condizioni economiche, reddito annuale, situazione personale, familiare e sanitaria, ambiente sociale);
- d) motivazioni che li hanno indotti ad adottare;

## **ARTICOLO 17**

Rubrica:

*Responsabilità dell'Autorità Centrale dello Stato di origine*

### Articolo 17

1) L'Autorità Centrale dello Stato di origine accerta:

- a) che il minore proposto in adozione sia adottabile ai sensi della legislazione dello Stato d'origine;
  - b) che dopo aver valutato previamente le possibilità di presa in carico del minore sul proprio territorio, l'adozione internazionale si riveli la soluzione più adeguata a realizzarne il superiore interesse;
-

---

c) che il consenso all'adozione sia stato espresso in forma scritta dalle persone o dalle istituzioni legittimate a dare il proprio consenso all'adozione, ivi incluso il consenso dato dal minore alla propria adozione al raggiungimento dell'età prevista dalla legge a lui personalmente applicabile.

Che le persone o le istituzioni di cui sopra siano state debitamente informate delle diverse forme di adozione previste dalla legislazione dello Stato di accoglienza, in particolare dei loro effetti giuridici.

2. Quando l'Autorità Centrale dello Stato di origine valuta che il minore è adottabile, essa trasmette la pratica relativa agli adottanti all'Autorità competente nel medesimo Stato affinché dia seguito alla pratica adozionale e provveda a darne comunicazione all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza.

---

## **ARTICOLO 18**

Rubrica:

*Procedura per la proposta di un minore in adozione*

Articolo 18

1. L'Autorità Centrale dello Stato di origine trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza una nota contenente le seguenti informazioni sul minore proposto in adozione:

- a) Nome e cognome, sesso, data di nascita, luogo di residenza,
- b) Stato di adottabilità,
- c) Situazione personale e familiare, ambiente sociale,
- d) Stato di salute,
- e) Esigenze e particolari inclinazioni del minore.

2. L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza deve comunicare, in forma scritta, nel più breve tempo possibile all'Autorità Centrale dello Stato di origine il parere degli adottanti con riferimento alla proposta di abbinamento con il minore prescelto.

---

## **ARTICOLO 19**

Rubrica:

*Procedura di consegna del minore*

Articolo 19

1. La consegna ufficiale del minore adottivo deve essere fatta in conformità alla legislazione dello Stato di origine.

2. Su richiesta dell'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza, l'Autorità Centrale dello Stato di origine certifica che le procedure di adozione si sono svolte in conformità alla sua legislazione nazionale e alla presente Convenzione.

3. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati contraenti accertano che il minore benefici di tutte le facilitazioni possibili sia per lasciare il proprio Paese di origine che per fare ingresso e risiedere stabilmente nel territorio dello Stato di accoglienza.

---

## **ARTICOLO 20**

Rubrica:

*Conclusioni della procedura di adozione nello Stato di accoglienza*

Articolo 20.

L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza dopo aver concluso la procedura di adozione secondo la propria legislazione nazionale, ne dà notizia in forma scritta all'Autorità Centrale dello Stato di origine.

---

## **ARTICOLO 21**

Rubrica:

*Cooperazione in materia di protezione dei minori*

Articolo 21.

1. Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare misure adeguate al fine di proteggere i minori adottati in conformità a quanto disposto dalla presente Convenzione.

2. Gli Stati contraenti si assicurano che il minore cittadino di uno Stato contraente adottato sul territorio dell'altro Stato contraente goda della stessa protezione e sia titolare degli stessi diritti riconosciuti ai minori che hanno la cittadinanza di quello Stato o che vi risiedono stabilmente.

3. Quando la permanenza del minore nella famiglia adottiva non risponde più al suo superiore interesse, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza deve immediatamente mettere in atto tutte le misure necessarie al fine della sua protezione. Lo Stato di accoglienza vigila affinché il minore sia collocato in un nuovo ambiente idoneo al suo armonico sviluppo, dandone notizia all'Autorità Centrale dello Stato di origine.

4. Gli Stati contraenti devono adottare le misure idonee a far rientrare il minore nel suo Stato di origine, se questa è l'ultima soluzione in grado di garantirne il superiore interesse.

---

## **ARTICOLO 22**

Rubrica:

*Scambio di informazioni*

Articolo 22.

---

- 
1. Le Autorità Centrali degli Stati contraenti si scambiano i testi delle rispettive norme disciplinanti l'istituto dell'adozione, e in particolare la normativa riguardante i requisiti relativi agli adottanti e i minori adottabili, i dati statistici e le altre informazioni necessarie ai fini dell'adozione.
  2. Esse si informano reciprocamente sul funzionamento della presente Convenzione e adottano le necessarie disposizioni atte ad eliminare gli ostacoli alla sua applicazione.
  3. Su richiesta dell'Autorità Centrale dello Stato di origine e nel rispetto della legislazione nazionale di quest'ultimo, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza si impegna a fornire all'Autorità Centrale dello Stato di origine informazioni su una particolare situazione adottiva.
- L'Autorità Centrale dello Stato di origine si impegna a tenere riservate dette informazioni in conformità alla propria legislazione nazionale per assicurare il superiore interesse del minore. Essa è tenuta a non fare uso di tali informazioni che per gli scopi menzionanti nella richiesta.

---

#### **ARTICOLO 23**

Rubrica:

*Assistenza tecnica per l'attuazione della Convenzione*

Articolo 23.

Ai fini della corretta attuazione della presente Convenzione, gli Stati contraenti s'impegnano ad instaurare fra loro una collaborazione sotto forma di assistenza tecnica, in tema di formazione del personale, di aiuto alle Autorità pubbliche o agli istituti di assistenza all'infanzia, così come a scambiarsi informazioni ed esperienze nel campo dell'adozione internazionale.

---

#### **ARTICOLO 24**

Rubrica:

*Gruppo di lavoro misto*

Articolo 24.

1. Ai fini della corretta attuazione della presente Convenzione, gli Stati contraenti convengono di istituire un gruppo di lavoro misto e paritetico composto da rappresentanti delle Autorità Centrali e da rappresentanti di altre Autorità pubbliche competenti in materia di adozione di ciascuno Stato contraente.
2. Il gruppo di lavoro misto si riunisce una volta all'anno, alternativamente in ciascuno degli Stati contraenti. Gli Stati contraenti possono, inoltre, decidere di riunire il gruppo di lavoro misto in sessione straordinaria, qualora necessario. Previa intesa degli Stati contraenti in caso di necessità, i rappresentanti degli Enti autorizzati sono ammessi ad assistere come osservatori a sessioni del gruppo di lavoro misto.
3. Il gruppo di lavoro misto esamina e valuta lo stato di applicazione della Convenzione. Esso conviene i provvedimenti di assistenza tecnica di cui al precedente articolo 23, gli aiuti economici di natura umanitaria degli Enti autorizzati a favore degli istituti di assistenza all'infanzia nello Stato di origine menzionati all'articolo 8, comma 2, della presente Convenzione. Esso concorda infine le misure per superare le difficoltà incontrate nell'applicazione della Convenzione.

---

#### **ARTICOLO 25**

Rubrica:

*Entrata in vigore e durata della Convenzione*

Articolo 25.

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica in conformità alla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti ed entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica.
2. La presente Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni ed è tacitamente rinnovabile per periodi di cinque anni se nel termine di sei mesi anteriore alla scadenza di ciascun periodo di validità, nessuno dei due Stati contraenti riceve la notifica scritta dell'altro Stato contraente circa l'intenzione di porre fine alla presente Convenzione.

---

#### **ARTICOLO 26**

Rubrica:

*Modifiche ed emendamenti*

Articolo 26.

La presente Convenzione potrà formare oggetto di modifiche ed emendamenti decisi di comune accordo tra gli Stati contraenti. Ogni proposta di modifica sarà fatta per le vie diplomatiche.

Fatto in doppio originale, a Hanoi, il 13 giugno 2003, in lingua italiana, vietnamita e francese, i tre facenti ugualmente fede. Nel caso di divergenza d'interpretazione, farà fede solo il testo in lingua francese.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

---

#### **ALLEGATO 1**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 23 gennaio 2004

---

---

**NOTA VERBALE**

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam e, con riferimento alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam in materia di adozione dei minori firmata ad Hanoi il 13 giugno 2003, ha l'onore di precisare che per la parte italiana, conformemente alla legislazione nazionale, il requisito di cui all'art. 1, secondo comma, della Convenzione stessa s'intende nel senso che l'adozione di minori è consentita esclusivamente da parte di persone unite in matrimonio, salvo limitate fattispecie disciplinate singolarmente da specifiche norme di legge.

Il Ministero degli Affari Esteri sarà grato a codesta Ambasciata se vorrà notificare quanto precede alle competenti Autorità vietnamite affinché ne prendano atto e, nel pregare di fornire cortese conferma al riguardo, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam gli atti della sua più alta considerazione.

**ALLEGATO 2**

(traduzione)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM  
56-58-60 TRAN PHU, HANOI  
tel 84-4-8231137  
fax 844-4-7365227  
N. 52/2004/BTP-CNQT

Il Ministero della Giustizia della Repubblica Socialista del Vietnam presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Hanoi ed ha l'onore di comunicare che ha ricevuto la Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri italiano n. 305/32883 del 23/01/2004. Dopo l'incontro con la Sig.ra Samuela Isopi Ferri, Primo Segretario dell'Ambasciata d'Italia in Hanoi, il Ministero ha l'onore di confermare l'accettazione da parte vietnamita dell'applicazione dell'articolo 1 dell'Accordo bilaterale di cooperazione in materia di adozione, firmato il 13 giugno 2003 come è stato citato nella Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri italiano n. 305/32883 del 23/01/2004.

Il Ministero della Giustizia interpreta che conformemente alla legislazione italiana, l'adozione di minori è consentita esclusivamente da parte di persone unite in matrimonio, salvo limitate fattispecie disciplinate singolarmente da specifiche norme di legge. Il Ministero della Giustizia informerà le competenti Autorità vietnamite sull'argomento in questione e chiede cortesemente che nel dossier di istanza di adozione da parte di cittadini italiani, venga allegata anche una copia del certificato di matrimonio.

Il Ministero della Giustizia ha l'onore di chiedere all'Ambasciata d'Italia di trasmettere la Nota Verbale n. 51/2004/BTP/CNQT del Ministero della Giustizia al Ministero degli Affari Esteri italiano per confermare l'accettazione da parte vietnamita dell'applicazione dell'articolo 1 dell'Accordo.

Il Ministero della Giustizia della Repubblica Socialista del Vietnam, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia in Vietnam i sensi della sua più alta considerazione.

**ALLEGATO 3**

Convenzione in lingua omissis.

---

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.